

Congedo straordinario al coniuge del disabile: i chiarimenti Inps

Pietro Gremigni *Consulente aziendale in Milano*

Il congedo straordinario retribuito per assistere persone con handicap grave deve essere attribuito in via prioritaria al coniuge convivente con la persona disabile

L'Inps con la circolare n. 112 del 3 agosto 2007 commenta e illustra la nuova regola applicabile ai nuclei con persone con handicap grave a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 158 del 18 aprile 2007 (in *Guida al Lavoro* n. 24/2007, pag. 26, con commento di Donata Gottardi), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.

La sentenza non ha mutato nella sostanza la disposizione sul congedo straordinario, ma ha individuato un ordine nuovo di beneficiari che ora, anche sulla base della precedente pronuncia sempre della Corte Costituzionale n. 233/2005, risultano indubbiamente ampliati rispetto alla versione originaria della norma.

Vediamo innanzitutto gli aspetti di novità e cioè l'ordine dei destinatari del beneficio per poi riepilogare brevemente il relativo regime.

La circolare dell'Inps spiega che la domanda, attualmente da redigere sui modelli HAND 4 e HAND 5, per il coniuge dovrà essere presentata a mezzo modello HAND 6 in corso di allestimento.

Beneficiari del congedo straordinario

Mentre prima dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale i destinatari erano i genitori della persona con handicap oppure, nel caso di loro scomparsa, fratelli e sorelle, attualmente il quadro va rivisto nel modo seguente e con questo ordine. In presenza di una persona handicappata grave il congedo retribuito può essere chiesto:

- 1) dal **coniuge** della persona gravemente disabile se convivente con la stessa;
- 2) dai **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave se il figlio non è co-

niugato o non convive con il coniuge, oppure se il coniuge del figlio disabile non lavora oppure è lavoratore autonomo, oppure il coniuge del figlio abbia rinunciato;

3) dai **fratelli o sorelle** conviventi con il portatore di handicap sempre che entrambi i genitori siano deceduti o siano totalmente inabili, oppure il fratello disabile non sia coniugato oppure non conviva col coniuge, o, in caso di fratello coniugato o convivente, il coniuge non lavori, sia lavoratore autonomo oppure rinunci.

Rispetto al quadro descritto che schematizziamo in un grafico a parte, valgono ancora le seguenti regole:

- in caso di figli minorenni la fruizione del beneficio da parte dei genitori spetta anche in assenza di convivenza;
- in caso di figli maggiorenni il congedo spetta ai genitori anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività;
- nel caso di genitori beneficiari il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre.


Spettanza del diritto

Naturalmente il diritto al congedo spetta in relazione alle nuove domande, ma potrà applicarsi anche alle richieste già evase in senso negativo, e non esaurite, ossia per quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Durata e importo dell'indennità

Il congedo straordinario spetta per la durata massima di due anni nel corso della vita lavorativa del richiedente. Durante il congedo si ha diritto ad una indennità a carico dell'Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari all'ultima retribuzione percepita prima del congedo; durante il congedo il lavoratore ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa.

La somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente.



L'Inps con la circ. n. 14/2007 (in *Guida al Lavoro* n. 5/2007) ha fornito le istruzioni per il calcolo della predetta indennità anche in relazione ai periodi pregressi decorrenti dal 2001. In particolare l'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica Ivs vigente per lo stesso

anno nell'ordinamento pensionistico interessato (nel Fpld, pari al 32,70%). Per il 2001, pertanto, stante il riferimento ad un importo massimo di 36.151,98 euro, 27.243,39 euro vanno attribuiti all'indennità da erogare al lavoratore e 8.908,59 euro all'accredito figurativo. Per il 2006 l'ammontare massimo spettante comprensivo della contribuzione figurativa è stato pari a 40.424,77 euro.

Il testo della circolare

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con han-

Inps - Circolare 3 agosto 2007, n. 112

Oggetto: Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità

Sommario: La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 nella parte in cui non prevede anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato

dicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge *convivente* con il soggetto gravemente disabile.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono

le indicazioni che seguono.

Soggetti aventi diritto

Alla luce di quanto esposto, hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora *convivente* con la stessa;

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

In caso di *figli minorenni* la fruizione del beneficio in questione spetta *anche in assenza di convivenza*.

In caso di *figli maggiorenni* il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con *continuità ed esclusività*.

Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

c) Fratelli o sorelle - alternativamente - *conviventi* con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Chiarimenti

Si coglie l'occasione per evidenziare che, conforme-

mente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del Ministero della solidarietà sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a quanto precisato per i permessi *ex lege* n. 104/1992 con circolare n. 90/2007, *non è più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi*, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.

Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della *sistematicità e dell'adeguatezza* rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.

Modulistica

Sono in corso di aggiornamento e verranno a breve inseriti su «modulistica on line» i nuovi modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007, e dei nuovi indirizzi programmatici del Ministero della solidarietà sociale.

In particolare, i modelli HAND 4 e HAND 5 verranno rivisitati tenendo conto del diritto prioritario del coniuge alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza nell'assistenza al portatore di handicap e di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che la presta. È, inoltre, in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato HAND 6, per la richiesta del congedo straordinario da parte del coniuge.

Ambito di applicazione

Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Lavoro & Territorio**Delibera di Giunta regionale 4.6.2007, n. 405**

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra Toscana e Sardegna per la collaborazione in merito agli standard per la descrizione e certificazione delle competenze

**Regione Toscana: il protocollo d'intesa con la Regione Sardegna**

La Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Sardegna avente per oggetto la condivisione delle esperienze e delle buone prassi relative alla realizzazione del repertorio delle figure professionali. In particolare le due Regioni si impegnano a: collaborare attraverso lo scambio di esperienze e di materiali tecnici per la definizione dei rispettivi sistemi per il governo regionale delle politiche di lifelong learning, nella prospettiva che siano effettivamente trasparenti e possano favorire l'effettiva mobilità dei cittadini toscani e sardi; dare un contributo aggiuntivo attraverso tale collaborazione al percorso avviato a livello nazionale per la definizione di un quadro di riferimento costituito da standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, nell'ambito del Progetto Interregionale «Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali - Standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro».

Marcello Livi - CMT Pistoia